

**REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD  
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**GREENVISION AMBIENTE S.P.A.**

## INDICE

1. Introduzione.....	3
1.1 Premessa .....	3
1.2 Nota metodologica.....	3
2. Persone fisiche o giuridiche (“Persone”) iscritte nel Registro.....	4
3. Modalità di tenuta del Registro.....	4
4. Contenuto, aggiornamento e conservazione del Registro .....	5
5. Informativa alle Persone iscritte nel Registro.....	5
6. Regole di comportamento delle Persone iscritte nel Registro .....	6
7. Comunicazioni delle Persone al Responsabile .....	6
8. Sanzioni .....	6
9. Disposizioni finali .....	7
ALLEGATO 1 .....	8
ALLEGATO 2 .....	10
ALLEGATO 3 .....	15
ALLEGATO 4 .....	16

## 1. Introduzione

### 1.1 Premessa

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "T.U.F.") e nel Regolamento Consob n. 11971, Regolamento Emittenti (la normativa citata è riportata nell'**Allegato 1**), il Consiglio di Amministrazione di Greenvision ambiente SpA ("**Società**") nella riunione del 27 marzo 2006 ha istituito il "Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate" (di seguito "**Registro**") e approvato la presente procedura relativa alla "tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate" (di seguito "**Procedura**").

La nozione di "informazione privilegiata" è quella di cui all'art. 114, comma 1, del T.U.F. (cfr. **Allegato 1**).

La Procedura in oggetto è collegata alle "Procedure interne per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni" nonché alla "Procedura *internal dealing*".

La presente Procedura entra in vigore il 1 aprile 2006 ed è pubblicata sul sito internet della Società <http://www.greenvisionambiente.it/>.

### 1.2 Nota metodologica

Le disposizioni di seguito emanate devono essere lette, interpretate ed osservate alla luce dei chiarimenti contenuti nel presente paragrafo.

Si è consapevoli che nella prassi applicativa della presente Procedura potrà risultare non agevole stabilire *ex ante* se una determinata informazione sia da qualificare come privilegiata ai sensi della normativa di riferimento oppure no. La scarsità di pronunce giurisprudenziali sul tema e la varietà di contributi della dottrina non forniscono ancora l'interprete di strumenti tali da consentire un giudizio prognostico di ragionevole certezza sulla rilevanza delle singole fattispecie.

In considerazione di quanto sopra si ritiene che la valutazione di cui sopra (vale a dire, se l'informazione cui si ha accesso sia da considerare *privilegiata* e richieda quindi l'osservanza della Procedura) non debba – né possa – avvenire sulla base di un criterio di *certezza*, bensì di *prudente apprezzamento*. Pertanto, ove sussistano anche solo ragionevoli dubbi circa l'idoneità dell'informazione di cui trattasi ad assumere le caratteristiche di informazione privilegiata ex art. 181 del T.U.F., la stessa dovrà essere considerata come *privilegiata* ai fini degli adempimenti di cui alla presente Procedura.

#### L'accesso all'informazione privilegiata

Il concetto di "accesso all'informazione", come chiarito dalla CONSOB, non implica necessariamente il *possesso effettivo* di tale informazione, che è invece requisito essenziale dei comportamenti di abuso previsti e sanzionati penalmente dal T.U.F. Di converso, l'accesso a informazioni privilegiate

non deve essere nemmeno inteso come mera “eventualità” di aver accesso alle suddette informazioni.

In linea con l’approccio suggerito dalla CONSOB, pertanto, la Procedura è stata redatta con la finalità di inserire nel Registro le persone che hanno “effettivamente possibilità di accesso alle informazioni privilegiate (...) tipicamente i soggetti che possono entrare in possesso di informazioni in modo lecito e autorizzato”.

## 2. Persone fisiche o giuridiche (“Persone”) iscritte nel Registro

Il Registro è diviso in due sezioni:

- nella prima sono indicati il nominativo ovvero la denominazione sociale delle Persone che in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso ad informazioni privilegiate (“**Informazioni**”) su base regolare (Sezione A);
- nella seconda sono indicati il nominativo ovvero la denominazione sociale delle Persone che in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso ad Informazioni su base occasionale (Sezione B).

La Sezione A del Registro contiene il nominativo o la denominazione

- a) dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) dei membri effettivi del Collegio Sindacale della Società;
- c) del Direttore Generale;
- d) del Responsabile Commerciale;
- e) del Direttore Finanziario/Investor Relator;
- f) del Business Development;
- g) del Responsabile Amministrazione e Controllo;
- h) della società di revisione incaricata della revisione contabile della Società (“**Società di Revisione**”);
- i) dei consulenti che prestano la loro attività professionale a favore della Società sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita di durata superiore ad un anno ed hanno accesso alle Informazioni.

La Sezione B del Registro contiene il nominativo o la denominazione sociale:

- a) dei membri supplenti del Collegio Sindacale della Società;
- b) dei membri degli organi amministrativi e di controllo nonché i dirigenti delle società controllate che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso su base occasionale alle Informazioni;
- c) dei dipendenti della Società che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso su base occasionale alle Informazioni;
- d) dei consulenti che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita di durata inferiore a un anno ed hanno accesso alle Informazioni (di seguito, assieme a quelli di cui alla lettera h), “**Consulenti**”).

## 3. Modalità di tenuta del Registro

Il Registro, costituito da un documento in formato elettronico - protetto da password – idoneo a consentire un’agevole consultazione ed estrazione dei dati, è unico per la Società, e per i soggetti in

rapporto di controllo con essa ed è tenuto dalla dott.ssa Marina Magri ( “**Responsabile**”). Il Responsabile cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l’accesso, la gestione, la consultazione, l’estrazione e la stampa.

#### **4. Contenuto, aggiornamento e conservazione del Registro**

Il Registro, con riferimento a tutte le Persone iscritte, contiene le seguenti informazioni:

- numero di registrazione;
- data di registrazione;
- dati anagrafici (cognome, nome ovvero denominazione sociale, sede legale,). Relativamente a persone giuridiche, enti o associazioni di professionisti, sono indicati anche i dati anagrafici del soggetto in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a un’informazione privilegiata;
- motivo dell’iscrizione nel Registro;
- data di invio della comunicazione alla Persona di avvenuta registrazione;
- data di aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro (eventuale);
- data di invio della comunicazione di avvenuto aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro (eventuale);
- data di cancellazione della Persona dal Registro (eventuale);
- motivo della cancellazione della Persona dal Registro (eventuale).
- data di invio della comunicazione di avvenuta cancellazione dal Registro (eventuale).

Il Registro deve essere aggiornato senza indugio dal Responsabile quando:

- cambia la ragione per cui la Persona è iscritta nel Registro;
- una nuova Persona deve essere iscritta nel Registro;
- occorre annotare che una Persona iscritta nel Registro non ha più accesso alle Informazioni e a partire da quando.

Con riguardo alla Sezione A del Registro il Responsabile provvede senza indugio ad annotare nella stessa ogni informazione rilevante riguardante le Persone indicate nelle lettere da a) a h) del paragrafo 2, a tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione o gli Amministratori Delegati della Società comunicano prontamente al Responsabile ogni variazione riguardante le Persone indicate nelle lettere da a) a h).

Con riguardo alla Sezione B del Registro il Presidente del Consiglio di Amministratore o gli Amministratori Delegati della Società sono tenuti a comunicare prontamente al Responsabile ogni informazione rilevante riguardante le Persone indicate nelle lettere da a) a d).

Le informazioni relative alle Persone iscritte sono conservate per cinque anni dal venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.

#### **5. Informativa alle Persone iscritte nel Registro**

Successivamente all’iscrizione di ogni nuova Persona nel Registro, sia con riguardo alla Sezione A che alla Sezione B, il Responsabile provvede tempestivamente ad informarla:

- a) della sua iscrizione nel Registro;

- b) degli obblighi derivanti (i) dall'aver accesso alle Informazioni e delle (ii) sanzioni in caso di compimento degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni.

L'informativa in argomento sarà inviata dal Responsabile mediante inoltro via e-mail, trasmissione a mezzo telefax o consegna *brevi manu* dell'**Allegato 2**, contenente le informazioni *sub b*). Il Responsabile comunicherà, via e-mail, alle Persone già iscritte nel Registro anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino (**Allegato 3**) nonché l'eventuale cancellazione dal Registro (**Allegato 4**) e conserverà in formato elettronico tali e-mail per consentire *ex post* la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

Il Responsabile consegna alle Persone che ne fanno richiesta copia delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.

## 6. Regole di comportamento delle Persone iscritte nel Registro

Le Persone iscritte nel Registro adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

In particolare, al fine di assicurarne la riservatezza, esse provvedono ad acquisire, gestire e conservare le Informazioni: (i) solo strettamente necessarie e sufficienti per adempiere ai compiti loro assegnati e per il tempo a ciò strettamente necessario, provvedendo alla loro tempestiva archiviazione non appena cessata la specifica esigenza in relazione alla quale ha acquisito dette Informazioni; (ii) secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza professionale nonché con la massima riservatezza; (iii) con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati prendano conoscenza delle Informazioni nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da quelli che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni e attività.

I Consulenti provvedono a sottoscrivere specifici impegni di riservatezza aventi a oggetto l'acquisizione, la gestione e la conservazione delle Informazioni.

Le Persone iscritte nel Registro comunicano le Informazioni con le modalità indicate nella "Procedure interne per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni".

## 7. Comunicazioni delle Persone al Responsabile

Ogni Persona è tenuta a:

- restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Procedura;
- ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

## 8. Sanzioni

Fatta salva la possibilità della Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura da parte dei soggetti interessati, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporterà le responsabilità di cui alle vigenti normative.

## **9. Disposizioni finali**

Il Responsabile ha il compito di aggiornare la Procedura alle luce delle eventuali evoluzioni della normativa di riferimento applicabile e di ogni variazione riguardante le Persone indicate nell'articolo 2, mediante un ordine di servizio contenente le modifiche e/o integrazioni necessarie, debitamente sottoscritto dal Presidente o dagli Amministratori Delegati.

## ALLEGATO 1

D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

### Art. 115-bis

#### ***(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)***

Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1 (ndr, informazioni privilegiate)<sup>2</sup>. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.

### REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

#### Titolo VII

#### Soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate

##### Capo I

#### Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

### Art. 152-bis

#### ***(Istituzione e contenuto del registro)***

1. Il registro previsto dall'art. 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione dei dati in esso contenuti.
2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni:
  - a) l'identità di ogni persona che ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate;
  - b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
  - c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;
  - d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

---

<sup>2</sup> Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 114, comma 1 e 181 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per informazione privilegiata "si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
  - a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
  - b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari."

3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

**Art. 152-ter**  
***(Aggiornamento del registro)***

1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando:
  - a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
  - b) una persona deve essere iscritta nel registro;
  - c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

**Art. 152-quater**  
***(Conservazione del registro)***

1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

**Art. 152-quinquies**  
***(Obblighi di informazione)***

1. I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro:
  - a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;
  - b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

## ALLEGATO 2

### Iscrizione nel Registro

*In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 152-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") concernente la disciplina degli emittenti (Allegato 1) nonché nella procedura di Greenvision ambiente SpA ("Società") "Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate", La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Registro per la seguente motivazione:*

---

---

---

*Ricordo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella "Procedura di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti le società emittenti del Gruppo e gli strumenti finanziari da esse emessi" che si allega, disponibile anche sul sito <http://www.greenvisionambiente.it/>.*

### Sanzioni

*Di seguito è fornita una sintetica descrizione delle sanzioni previste dal TUF per gli illeciti di (i) abuso di informazioni privilegiate e (ii) manipolazione del mercato<sup>3</sup>.*

#### **Abuso di informazioni privilegiate**

*Colui che in possesso di informazioni privilegiate, in ragione dell'attività lavorativa, professione o funzione svolta per conto della Società:*

- a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari<sup>4</sup> utilizzando le informazioni medesime;*

---

<sup>3</sup> Per una più dettagliata descrizione delle disposizioni di seguito illustrate si rinvia alla Parte V, Titolo I-bis del TUF.

<sup>4</sup> Per strumenti finanziari si intendono, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del TUF: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

- b) *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a),*

*può essere punito, a seconda dei casi, con la **reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni**<sup>5</sup> o - salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato - con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni**<sup>6</sup>.*

*La sanzione amministrativa pecuniaria sopra riportata si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.*

### **Manipolazione del mercato**

*Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la **reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni**<sup>7</sup> o - salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato - con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni**<sup>8</sup>.*

*Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra chiunque pone in essere:*

- *operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;*
- *operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;*

<sup>5</sup> *Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste per il reato di abuso di informazioni privilegiate sono **raddoppiate** entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale. A titolo di completezza si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 184, comma 3 del TUF, il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

<sup>6</sup> *La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro **centomila**; euro tre milioni in euro **quindici milioni**. Ai sensi dell'art. 187-bis, comma 5 del TUF si precisa che le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*

<sup>7</sup> *Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste per il reato di manipolazione del mercato sono **raddoppiate** entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale. A titolo di completezza si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 185, comma 2 del TUF, il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

<sup>8</sup> *La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro **centomila**; euro cinque milioni in euro **venticinque milioni**. Ai sensi dell'art. 187-ter, comma 5 del TUF le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*

- operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b) sopraindicate non può essere assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

### **Pene accessorie**

La condanna per taluno dei delitti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28 (interdizione dai pubblici uffici), 30 (interdizione da una professione o da un'arte), 32-bis (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32-ter (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

### **Confisca**

In caso di condanna per i reati di abuso di informazione privilegiate o manipolazione del mercato è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

### **Sanzioni amministrative accessorie**

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato importa per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

La sanzione amministrativa accessoria di cui sopra ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

Inoltre, l'inosservanza delle disposizioni sopra indicate può assumere rilievo per i dipendenti della Società ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari.

\* \* \* \* \*

### **Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 ("Decreto"), Codice in materia di protezione dei dati personali, la Società, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti interessati alcune informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali ("Trattamento"), intendendosi per tali qualunque informazione riguardante gli interessati stessi.

*La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei Suoi dati personali trattati, le finalità e le modalità del loro Trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti che Le vengono riconosciuti dal Decreto.*

*I dati personali oggetto di trattamento nel Registro ai sensi delle disposizioni citate sono: cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro.*

*Non vengono trattati dati diversi da quelli menzionati.*

*Per il futuro potranno essere raccolti e trattati altri Suoi dati personali della stessa natura e per le finalità appresso indicate.*

*Il Trattamento viene effettuato dal Responsabile al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo la Società quotata in mercati regolamentati.*

### **Modalità di Trattamento dei dati**

*I dati vengono trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi. I dati in oggetto saranno custoditi presso la sede sociale della Società sita in Via Papa Giovanni XXIII, n. 14, S. Polo D'Enza (Reggio Emilia), negli archivi in armadi chiusi a chiave; il personale è stato opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati in oggetto.*

*L'eventuale rifiuto al trattamento dei Suoi dati personali comporterà l'impossibilità per la Società di adempiere a disposizioni di legge.*

*Il Trattamento viene effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.*

*I dati saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro Trattamento.*

*Della cancellazione dal Registro Le sarà data tempestiva comunicazione.*

*Il Responsabile del trattamento dei dati personali della Società è Juri Torreggiani, via Piccard 16/G (Reggio Emilia)*

### **Categorie di soggetti ai quali i dati devono essere comunicati**

*Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, è la Consob.*

*Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.*

*Il Decreto prevede che gli interessati possano esercitare i diritti di cui all'art. 7, il cui testo si allega.*



*Nello spirito di assoluta trasparenza e correttezza con cui la Società intende gestire la materia, Le assicuriamo la nostra completa disponibilità per ogni chiarimento necessario e la nostra collaborazione per gli opportuni adempimenti.*

*Distinti saluti.*

*Il Responsabile della tenuta e  
dell'aggiornamento del Registro*

### ALLEGATO 3

#### **Aggiornamento dei dati inseriti nel Registro**

*In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 152-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (Allegato 1) nonché nella procedura di Greenvision ambiente SpA "Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate", La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che il..... **[indicare data]**... sono stati aggiornati i Suoi dati personali oggetto di trattamento (indicare quali tra: cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) per il seguente motivo:..... **[indicare motivo]**.*

*Il Responsabile della tenuta e  
dell'aggiornamento del Registro*

#### ALLEGATO 4

#### Cancellazione dal Registro

*In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 152-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (Allegato 1) nonché nella procedura di Greenvision ambiente SpA "Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate", La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che il .....[**indicare data**] è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro, ai sensi dell'art. 152-quater del Regolamento citato, i Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) saranno cancellati decorsi cinque anni a decorrere dal.....[**indicare data sopra riportata**]*

*Il Responsabile della tenuta e  
dell'aggiornamento del Registro*